

DIV. I
SERVIZIO PERSONALE
Uff. Pers. T.A.

Viterbo, 27 SET. 2010

Prot. N. 007011

A TUTTO IL PERSONALE
LORO SEDI

Oggetto: Saldi negativi

A seguito dei quesiti pervenuti e delle richieste di chiarimento relative all'oggetto, emerse nell'incontro con la Parte Sindacale il 20/09/2010, si precisa quanto segue.

In merito alle perplessità sollevate da qualche dipendente circa la disposizione contrattuale che disciplina l'istituto del saldo negativo, si precisa che l'art. 34 del CCNL 16.10.2008 è il corretto riferimento normativo. Il predetto articolo, rubricato "Permesso breve" prevede al comma 3: " *Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate non oltre il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o del funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata*".

Al fine di consentire al personale di questo Ateneo di contemperare le esigenze familiari con le disposizioni che regolano l'orario di lavoro, queste ultime sono state improntate a criteri di massima flessibilità. Pertanto al dipendente è consentito di anticipare o posticipare sia l'orario di entrata che l'orario di uscita garantendo tuttavia la presenza nelle fasce orarie previste dall'art. 7, c. 4 del CCIL 22/6/2009 prescindendo da autorizzazioni preventive. Sul punto si precisa che il dipendente, nonostante abbia garantito la predetta fascia oraria, non può comunque esimersi dall'effettuare, seppure sfruttando la flessibilità consentita, la totalità di ore previste per la giornata (6, 7.12 o 9 ore). L'eventuale saldo negativo maturato nella giornata si configura in ogni caso come permesso breve, fermo restando che non necessita di preventiva autorizzazione qualora l'assenza cada al di fuori della fascia oraria obbligatoria di compresenza. Il predetto saldo negativo è pertanto soggetto al recupero nel mese successivo.

In merito alle modalità di applicazione della decurtazione sullo stipendio si rammenta che questa è effettuata sulle ore non lavorate e non recuperate nel mese successivo, come prescritto dal comma 3 dell'art. 34 CCNL 16.10.2008; al fine di evitare un eccessivo aggravio del carico di lavoro degli Uffici, il controllo e la successiva trasmissione dei saldi negativi all'Ufficio fiscale e stipendi per la conseguente decurtazione, non vengono effettuati mensilmente, bensì con cadenza quadrimestrale. D'altro canto non appare meritevole di accoglimento la richiesta di un'organizzazione sindacale di effettuare la decurtazione con cadenza annuale o semestrale poiché da detta soluzione scaturirebbero, nei casi di significativi saldi negativi non recuperati, decurtazioni sullo stipendio troppo gravose per il dipendente.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento e si porgono i migliori saluti.

Il Direttore Amministrativo
Dr. Arch. Giovanni CUCULLO

